




COMUNE DI MONTECRETO
Provincia di Modena

C.A.P. 41025 - Via Roma, n. 24 - Tel. 0536/63722 - 63517 Fax 0536/63470

E-mail: fiammetta.f@comune.montecreto.mo.it C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



TESTO UNICO
DEI REGOLAMENTI
RELATIVI ALLE
ENTRATE TRIBUTARIE
DEL COMUNE
DI MONTECRETO

1 - APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 08/06/2006

2 – MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 27/03/2007

3 – MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 31/03/2009

4 – MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 29/04/2011

INDICE DELLE NORME

LIBRO I DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e limiti
Articolo 2 Aliquote e tariffe
Articolo 3 Dei termini

Titolo II Della gestione delle Entrate
Articolo 4 Competenza gestionale
Articolo 5 Funzionario responsabile
Articolo 6 Della rappresentanza dell'Ente in giudizio

Titolo III Dell'accertamento delle entrate tributarie
Articolo 7 Dichiarazione denunce e richieste
Articolo 8 Programmazione ed incentivazione dell'attività di controllo
Articolo 9 Rapporti con altri uffici ed enti pubblici o privati
Articolo 10 Rapporti con i contribuenti
Articolo 11 Notificazione degli avvisi e degli atti

Titolo IV Della riscossione e dei rimborsi
Articolo 12 Riscossione ordinaria
Articolo 13 Riscossione coattiva
Articolo 14 Sospensione e dilazione del versamento
Articolo 15 Rimborsi
Articolo 16 Importi minimi e arrotondamenti
Articolo 17 Interessi moratori
Articolo 18 Compensazione ed accollo delle obbligazioni tributarie

Titolo V Dell'accertamento con adesione e del diritto d'interpello
Articolo 19 Disciplina ed Ambito di applicazione
Articolo 20 Avvio del procedimento su iniziativa dell'ufficio
Articolo 21 Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente
Articolo 22 Effetti dell'invito a presentarsi
Articolo 23 Atto di accertamento con adesione
Articolo 24 Versamento delle somme dovute e perfezionamento della definizione
Articolo 25 Effetti della definizione
Articolo 26 Diritto di interpello

Libro II DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Titolo I Disposizioni generali
Articolo 27 Possesso
Articolo 28 Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Articolo 29 Abitazione principale
Articolo 30 Pertinenze
Articolo 31 Immobili di interesse artistico

Articolo 32	Fabbricati in corso di costruzione
Articolo 33	Esenzioni
Articolo 33 bis	Dichiarazione I.C.I.

SOPPRESSO

Titolo II	Della Comunicazione, dell'accertamento e delle sanzioni
Articolo 34	soppresso
Articolo 35	soppresso
Articolo 36	soppresso

Libro III DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Titolo I	Disposizioni generali
Articolo 37	Classificazione dei rifiuti e zone territoriali
Articolo 38	Gettito della tassa e costo del servizio
Articolo 39	Commisurazione della superficie tassabile
Articolo 40	Classificazione dei locali e delle aree tassabili
Articolo 41	Locali ed aree scoperte non tassabili

Titolo II	Delle esenzioni e riduzioni
Articolo 42	Riduzioni
Articolo 43	Esenzioni
Articolo 44	Condizioni per le esenzioni e le riduzioni
Articolo 45	Tassa giornaliera di smaltimento

LIBRO IV DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Titolo I	Disposizioni generali
Articolo 46	Classificazione del Comune e categoria delle località
Articolo 47	Attribuzioni del personale addetto

Titolo II	Imposta comunale sulla pubblicità
Articolo 48	Mezzi pubblicitari gonfiabili e Pubblicità sonora
Articolo 49	Divieto di pubblicità effettuata con veicoli a vela

Titolo III	Diritto sulle pubbliche affissioni
Articolo 50	Richiesta del servizio e data presentazione atti
Articolo 51	Modalità per le affissioni
Articolo 52	Pagamento del diritto
Articolo 53	Esenzioni

Titolo IV	Impianti per la pubblicità e per le affissioni
Articolo 54	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e delle affissioni
Articolo 55	Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
Articolo 56	Impianti privati per affissioni dirette
Articolo 57	Autorizzazioni
Articolo 58	Deposito cauzionale
Articolo 59	Anticipata rimozione
Articolo 60	Divieti e limitazioni
Articolo 61	Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

Articolo 62	Materiale pubblicitario abusivo
Articolo 63	Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
Articolo 64	Spazi per le affissioni su beni privati

Libro V **DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Articolo 65	Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale
Articolo 66	Riduzioni e maggiorazioni
Articolo 67	Esenzioni

Libro VI **DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Titolo I **Disposizioni generali**

Articolo 68	Limiti delle occupazioni
Articolo 69	Modalità d'uso degli spazi ed aree in concessione
Articolo 70	Concessioni ed autorizzazioni
Articolo 71	Richiesta di occupazione
Articolo 72	Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione
Articolo 73	Istruttoria dell'istanza e contenuto e rilascio della concessione
Articolo 74	Deposito cauzionale
Articolo 75	Titolare della concessione
Articolo 76	Rinnovo e disdetta della concessione
Articolo 77	Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione

Titolo II **Occupazioni di tipo particolare**

Articolo 78	Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
Articolo 79	Esposizione di merce
Articolo 80	Esecuzione di lavori e di opere
Articolo 81	Occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico
Articolo 82	Occupazioni con tende e tendoni
Articolo 83	Obblighi del concessionario

LIBRO VI bis **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE**

Articolo 83 bis	Addizionale comunale all'I.R.P.e.F.
-----------------	-------------------------------------

LIBRO VII **NORME FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 84	Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazioni
ALLEGATO A	CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI CONTRIBUENTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – (Allegato al Libro III – Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni)

LIBRO I

DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e limiti

1. Il presente Testo Unico, è costituito da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e delle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono disciplinate dal presente Testo Unico le entrate tributarie di competenza e gestite dal Comune in base alla legislazione vigente, nel rispetto dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza e semplificazione e secondo i principi di collaborazione, di correttezza e di reciproca fiducia.
3. Le disposizioni del presente Testo Unico si applicano in deroga alle disposizioni di legge, salvo i limiti inviolabili disposti dall'Ordinamento Giuridico Italiano e da quello della Comunità Economica Europea. Le disposizioni del Libro I del presente testo unico trovano applicazione laddove nulla in contrario sia diversamente disposto nei successivi libri. Per quanto non disciplinato esplicitamente dal presente testo unico si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Aliquote, tariffe e agevolazioni

1. Con riferimento a ciascun tributo, regolato dal presente Testo Unico, e distintamente per ogni anno d'imposta, gli organi comunali competenti per legge o per statuto deliberano le aliquote, le tariffe, le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dalla legge.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, con riferimento a ciascun tributo regolato dal presente Testo Unico, si intendono prorogate le aliquote, tariffe, le agevolazioni riduzioni ed esenzioni approvate o applicate nell'ultimo anno finanziario.
3. Nell'applicazione delle proprie tariffe ed entrate, tributarie e non tributarie, ai fini del riconoscimento di agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni di natura sociale a favore di determinate categorie di contribuenti o di utenti meno abbienti, l'Amministrazione Comunale, previa regolamentazione delle condizioni, dei requisiti richiesti e delle fasi di controllo, può far ricorso ai criteri di rilevazione della situazione economica dei diretti interessati, secondo la disciplina contenuta nel decreto legislativo 31.3.1998 n.109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 – Dei termini

In ragione della esigenza di gestire al meglio le entrate e le necessità finanziarie dell'Ente, spetta alla Giunta Comunale, con proprio atto, modificare, sospendere, anticipare o differire le modalità ed i termini, stabiliti per legge, per la presentazione della dichiarazione o denuncia fiscale, nonché per il versamento delle entrate tributarie. Tale potere può essere esercitato anche con esclusivo riferimento a determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico. Nel caso in cui nulla sia disposto si applica quanto stabilito dalla legge.

Titolo II - Della gestione delle Entrate

Articolo 4 - Competenza gestionale

1. E' attribuita al competente ufficio tributi interno del Comune la gestione: dell'Imposta Comunale sugli Immobili; della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.
2. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, senza la necessità di modificare il presente testo unico, è facoltà del Consiglio Comunale, nell'esercizio del proprio potere regolamentare, disciplinare diversamente le modalità e le competenze in merito alla gestione delle citate entrate tributarie, anche con riferimento soltanto ad una o più fasi o attività, relative a ciascuna entrata tributaria o patrimoniale.
3. L'Ufficio o il soggetto è competente allo svolgimento di tutte le funzioni, le fasi e le attività relative alla gestione integrale dell'entrata, compresa la gestione della riscossione.

Articolo 5 - Funzionario responsabile

1. Con riferimento a ciascuna entrata tributaria gestita direttamente dal Comune, a mezzo di ufficio interno od a mezzo di una delle forme associate previste per legge, il funzionario responsabile è il dipendente con posizione apicale dell'area al quale appartiene l'ufficio tributi.
2. In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile, le funzioni ad esso attribuite sono svolte dal dipendente preventivamente delegato dal citato funzionario.
3. Nel caso di gestione affidata a terzi, l'ente concessionario o affidatario dovrà procedere alla nomina di un funzionario responsabile per ogni singolo tributo affidato, e del relativo vice facenti funzioni, scelti tra persone dotate di adeguati requisiti morali e capacità professionali. Il nominativo del funzionario e del sostituto dovranno a cura del concessionario essere comunicati al Comune. Al Responsabile dell'area al quale compete il controllo sulla l'attività della gestione affidata a terzi, ha facoltà di formulare proposte di rimozione e con conseguente sostituzione del funzionario o del vice nominati dall'ente gestore. Alla giunta comunale spetta gestire e risolvere con proprio atto le controversie ed i conflitti di competenza che dovessero sorgere tra funzionari responsabili o uffici competenti in merito allo svolgimento delle diverse fasi, attività e/o funzioni.
4. Al funzionario responsabile compete la cura di tutte le operazioni ed attività, compresa la sottoscrizione dei relativi atti e provvedimenti anche di autotutela, relativi alla gestione dell'entrata quali a titolo esemplificativo: il controllo, l'accertamento, la liquidazione, la riscossione anche

coattiva, i rimborsi, nonché la applicazione delle relative sanzioni; l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di riscossione, anche coattiva; provvede a compiere gli atti finalizzati all'accertamento con adesione. Il funzionario responsabile compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dell'entrata.

Articolo 6 - Della rappresentanza in giudizio avanti alle Commissioni Tributarie

1. La rappresentanza giudiziale e sostanziale dell'Ente nelle cause riguardanti i propri tributi spetta al Sindaco, e/o a persona di sua fiducia, anche non dipendente dell'Ente, appositamente delegata dallo stesso.
2. Sia in sede giudiziale che stragiudiziale, il Sindaco, o il delegato di sua fiducia, sottoscrivono gli atti, compiono le attività e partecipano alle udienze, nulla escluso, necessari alla miglior tutela degli interessi dell'Ente, compreso ciò che comporta la disponibilità della posizione soggettiva del Comune, come proporre o aderire alla conciliazione giudiziale .
3. Nelle citate controversie, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Titolo III - Dell'accertamento delle entrate tributarie

Articolo 7 – Dichiarazioni, denunce e richieste

1. Distintamente per ciascuna imposta, diritto, canone o tassa comunale, salvo che non sia diversamente disposto nei libri successivi del presente testo unico, l'obbligo di denuncia originaria, di variazione o di cessazione è assolto mediante l'utilizzo e la compilazione in ogni sua parte dei moduli messi a disposizione dal Comune corredati: della eventuale documentazione, indicata nel modulo stesso, necessaria per la corretta applicazione del tributo; dell'attestato del versamento effettuato.
2. Nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione devono essere indicati i dati e le informazioni necessarie alla corretta applicazione e quantificazione del tributo dovuto. Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche devono senz'altro essere indicati in denuncia: gli estremi dell'atto di concessione; l'entità e la durata dell'occupazione concessa; l'ubicazione esatta dell'area occupata. Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni devono senz'altro essere indicati in denuncia: le generalità e indirizzo del proprietario dell'immobile; gli elementi identificativi dei locali ed aree occupati, variati o cessati.
3. Salvo diversa esplicita disposizione di legge, l'applicazione delle agevolazioni tributarie è subordinata alla presentazione di apposita denuncia-richiesta. La dichiarazione-richiesta deve essere presentata dall'interessato, mediante i moduli messi a disposizione dal Comune, ed entro i termini e secondo le modalità stabili dalla legge, da regolamento o da atto amministrativo per la presentazione delle dichiarazioni, denunce e comunicazioni relativamente e distintamente per ciascun tributo. Le denunce relative a richieste di agevolazioni, esenzioni e riduzioni d'imposta devono contenere i titoli, i dati e gli elementi che ne attribuiscono il diritto.
4. La denuncia-richiesta di cui al comma precedente deve essere corredata della documentazione attestante i requisiti richiesti per legge, dal presente testo unico, da atti amministrativi e comunque necessarie alla verifica dei requisiti previsti. Se la documentazione attestante i requisiti proviene da

altri uffici del Comune o da altri Enti pubblici, la stessa può essere sostituita da apposita autocertificazione da presentarsi ai sensi di legge. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

5. La denuncia è considerata valida, anche se non redatta sul modello prescritto, qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la corretta applicazione e quantificazione del tributo, e quindi, fra l'altro, per: la corretta individuazione del contribuente e del soggetto dichiarante; l'individuazione e determinazione dell'oggetto imponibile; la determinazione della data di decorrenza o di cessazione dell'obbligazione tributaria; la determinazione dell'ammontare del tributo dovuto.

6. In caso di presentazione di dichiarazione o denuncia priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla firma del documento entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso della violazione formale. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione.

7. In luogo della documentazione da allegarsi ai sensi di legge o del presente testo unico, è ammessa la presentazione di dichiarazione sostitutiva comprovante i fatti, gli stati o le situazioni certificate dagli stessi documenti, resa e sottoscritta ai sensi di legge. E' fatto salvo l'esercizio del potere istruttorio, di controllo e di sopralluogo da parte degli uffici competenti, volto ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.

8. In ogni caso, sono perentori i termini per la presentazione di dichiarazioni, denunce, istanze o richieste, previsti da norme di legge, regolamentari o da provvedimenti amministrativi adottati dallo scrivente Comune, salvo che non sia diversamente ed esplicitamente disposto altrove.

9. Le denunce di cui ai commi precedenti, vanno presentate all'ufficio competente direttamente ovvero mediante spedizione con raccomandata senza ricevuta di ritorno.

Se non diversamente disposto altrove, le denunce, le dichiarazioni, le comunicazioni, le istanze e le richieste di cui ai commi precedenti, regolarmente e tempestivamente presentate, producono effetti anche per gli anni successivi a quello per il quale sono state presentate, a condizione che risultino immutate le condizioni, i dati, le informazioni, i fatti, le circostanze e tutti gli altri elementi dichiarati ed effettivamente sussistenti. In caso contrario, compreso i casi in cui vengono meno le condizioni per l'applicazione di agevolazioni, è fatto obbligo, al contribuente di presentare apposita dichiarazione al competente ufficio. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

10. Previa adozione della disciplina delle modalità tecniche di attuazione, con atto della giunta comunale, potrà essere attivata ed autorizzata la presentazione della denuncia e/o di qualsiasi altro richiesta o documentazione anche a mezzo di strumenti telematici ed informatici ovvero tramite soggetti terzi intermediari, privati o pubblici. In particolare, la giunta Comunale, a mezzo di uno o più atti deliberativi, può emanare specifiche disposizioni attuative volte alla semplificazione, razionalizzazione e modernizzazione della disciplina e delle modalità concernenti la presentazione e la gestione amministrativa delle dichiarazioni, denunce, istanze e/o dei pagamenti ai fini dell'applicazione dei propri tributi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introduzione e progressiva utilizzazione dei sistemi e di procedure informatiche e telematiche per la presentazione da parte dei contribuenti delle dichiarazioni, istanze fiscali e/o pagamenti;
- b) la possibilità di far ricorso anche a soggetti o strutture intermedie pubbliche o private, purché professionali e qualificate, nei rapporti tra contribuente e Comune, da regolamentarsi in modo analogo alla disciplina stabilita dalla vigente normativa riguardante i centri di assistenza fiscale in materia di tributi erariali; stabilendo la disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilità, nonché la disciplina circa gli obblighi di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa;

c) attivare forme di collaborazione diretta od aderire a forme associative con lo Stato o con altri Enti pubblici anche economici, per la gestione, anche informata o telematica, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni o pagamenti, nei casi previsti dalla normativa, ovvero stipulando o aderendo ad apposite convenzioni;

d) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito è comunicato al contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi.

Articolo 8 – Programmazione ed incentivazione dell'attività di controllo

1. Con proprio provvedimento la Giunta comunale, tenuto conto delle scadenze di legge, della capacità operativa dell'ufficio competente in relazione alla potenzialità della relativa struttura organizzativa, può decidere le azioni di controllo relativamente ai singoli tributi.

2. Ai fini di favorire e di incentivare l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al proprio personale addetto all'ufficio competente, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui ai commi precedenti del presente articolo ed all'ammontare dei tributi effettivamente incassati a seguito dell'attività di accertamento, sia nella esecuzione di specifici programmi sia di particolari progetti-obiettivo. La Giunta Comunale, con l'ausilio del competente funzionario responsabile, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamento con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo, la Giunta comunale tiene conto anche degli indicatori di evasione o di elusione per le diverse tipologie di immobili.

Articolo 9 - Rapporti con altri uffici ed enti pubblici o privati

1. Gli uffici del Comune forniscono, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio competente per assicurare l'attività di accertamento tributario.

2. I soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazione per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione tempestiva all'ufficio competente.

3. L'ufficio competente è autorizzato a trattare, ai sensi della normativa sulla riservatezza dei dati personali, qualsiasi singolo dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al comune stesso o ad altri enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche magnetico, o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili al fine dello svolgimento dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo ed al perseguimento dell'evasione ed elusione tributaria.

Articolo 10 - Rapporti con i contribuenti

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune instaura rapporti di collaborazione con i contribuenti, al fine di facilitare loro negli adempimenti di legge. L'ufficio competente, se richiesto, presta collaborazione ai contribuenti per l'interpretazione delle norme e fornisce istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni.

2. Regolamenti e provvedimenti a rilevanza tributaria, in particolare, quelli che determinano aliquote e tariffe sono rilasciati a qualsiasi richiedente senza formalità e gratuitamente anche in deroga ad altre disposizioni che prevedono pagamenti e rimborsi a qualunque titolo.

Articolo 11 - Notificazione degli avvisi e degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio competente con l'invio a mezzo raccomandata o a mezzo plico sigillato con ricevuta di ritorno.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio competente, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto nelle mani del medesimo da parte di dipendente addetto all'ufficio predetto cui sia stata attribuita la qualifica di messo notificatore degli atti tributari del Comune.

Titolo IV - Della riscossione e dei rimborsi

Articolo 12 - Riscossione ordinaria

1. Salvo non sia diversamente disposto altrove nel presente testo unico, la riscossione ordinaria delle proprie entrate è regolata secondo il sistema dell'autotassazione, ovvero lo spontaneo versamento, alle scadenze stabilite, da parte del contribuente dell'importo calcolato dallo stesso ovvero, qualora trattasi di attività di liquidazione ed accertamento, dall'ufficio.

2. Qualora le risorse, gli strumenti ed i dati a disposizione, nonché la disciplina dell'entrata lo consentono, l'ufficio competente può sostituirsi, totalmente o parzialmente, al contribuente od all'utente nel procedimento di liquidazione dell'importo dovuto. A tal fine, l'ufficio può compiere, a titolo esemplificativo, una o più delle attività relative: all'elaborazione dei calcoli e del dovuto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente ovvero dei dati e delle informazioni a propria disposizione; alla elaborazione, stampa e/o postalizzazione dei relativi atti; gestione della contabilizzazione; gestione dei rapporti con i concessionari della riscossione; gestione delle correzioni, rettifiche, sgravi, rimborsi e quant'altro è necessario alla corretta quantificazione di quanto dovuto. . In deroga a quanto disposto per legge, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, l'ufficio può provvedere direttamente senza ricorrere al Concessionario della riscossione: ad elaborare, rendere esecutivo e pubblicare il ruolo sulla base di quanto dichiarato dai contribuenti; notificare i relativi avvisi o cartelle di pagamento; procedere alla riscossione di quanto dovuto dal contribuente, in sede di accertamento, a mezzo di bollettino di conto corrente postale, di modello di versamento F24, o altro sistema di riscossione diretta, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo in materia di riscossione coattiva, in caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.

3. Previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito provvedimento della Giunta Comunale, la riscossione delle proprie entrate potrà essere effettuata: mediante versamento sul

conto corrente postale intestato al Comune od alla Tesoreria del Comune; direttamente presso la Tesoreria Comunale; tramite sistema bancario e postale; tramite sistema informatico; tramite il Concessionario del servizio di riscossione tramite gli altri strumenti o modalità di pagamento esistenti.

4. Si considerano regolari i versamenti effettuati da uno dei contribuente o debitori contitolari anche per conto degli altri, purché venga versata la somma totale dovuta. Tale disposizione si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

5. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili: i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata; i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.

6. Possono essere delegate a soggetti esterni all'Ente lo svolgimento delle attività ausiliarie all'esercizio della funzione della riscossione, quali in via esemplificativa: la gestione della stampa, del confezionamento e della postalizzazione degli atti; la gestione dell'archiviazione cartacea ed informatica di documenti e degli atti; gestione dei flussi informatici.

7. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Articolo 13 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del comune resta affidata ai Concessionari del Servizio di riscossione, i quali applicheranno la procedura a mezzo ruolo, secondo le vigenti disposizioni di legge, indipendentemente dalle modalità di gestione della riscossione ordinaria delle proprie entrate. In alternativa, è facoltà dell'ufficio competente procedere direttamente, alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ai sensi e nei limiti di legge. A tal ultimo riguardo è ammesso il ricorso a soggetti terzi, di comprovata esperienza e professionalità, anche per la sola gestione di una o più fasi od attività della procedura coattiva.

2. In aggiunta o in ulteriore alternativa, rispetto a quanto previsto al comma precedente il Comune può cedere i crediti tributari ai sensi di legge.

3. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto dal funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

Articolo 14 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Qualora non sia altrove diversamente stabilito nel presente Testo Unico o da una norma di legge, nel caso in cui il carico tributario sia costituito o sia comprensivo di tributi arretrati, e risulti particolarmente oneroso in ragione della comprovata disponibilità o difficoltà economica del contribuente, su richiesta del medesimo, il funzionario responsabile può eccezionalmente dilazionare il pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali per un periodo massimo di tre anni, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata. La cadenza ed il termine di scadenza delle singole rate è stabilita dall'ufficio, con l'atto di accoglimento in ragione della miglior gestione amministrativa della pratica specifica, avuto riguardo alla situazione complessiva delle attività e delle incombenze dell'ufficio stesso.

2. Alternativamente a quanto disposto al comma precedente, sempre che sussistano le medesime condizioni in esso previste, su specifica richiesta del contribuente, può essere concessa la sospensione della riscossione di quanto dovuto per un periodo massimo di un anno e successivamente, la ripartizione del pagamento rateizzato dell'importo dovuto per un periodo massimo di due anni.

3. Se l'importo complessivamente dovuto è superiore a 7.500,00 Euro, il riconoscimento dei benefici di cui ai punti precedenti, è subordinato alla prestazione di idonea garanzia per il periodo di sospensione e/o di rateazione aumentato di un anno, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata, rispettivamente, da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane, o da un istituto o impresa di assicurazione, purché trattasi di soggetto abilitato all'esercizio del ramo cauzioni.

4. La giunta comunale, con proprio atto, qualora il caso di specie lo rendesse opportuno, può stabilire: deroghe o forme di prestazione diverse circa l'obbligo di garanzia, di cui ai precedenti commi del presente articolo, a carico del contribuente aderente in caso di pagamento rateizzato; diverse modalità e diversi termini di pagamento rateizzato del debito tributario rispetto a quanto disposto ai precedenti commi.

Articolo 15 - Rimborsi

1. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento o di diniego.

Articolo 16 - Limiti di esenzione per versamenti e per i rimborsi

1. Il contribuente non è obbligato a versare il tributo dovuto se questo, distintamente per ciascun periodo d'imposta, è di ammontare non superiore ad Euro 10,00.

2. Il Comune non procede a nessun rimborso ad alcun titolo qualora la somma relativa alla quota di tributo non dovuto, distintamente per ciascun periodo d'imposta, è di ammontare non superiore ad € 10,00.

3. Il Comune non procede a porre in essere alcuna attività di accertamento, di liquidazione, di riscossione, di esecuzione o d'irrogazione di sanzioni, né ad emettere i relativi atti, qualora l'ammontare complessivo del credito tributario preteso, a titolo di tributo e/o interessi e/o sanzioni amministrative e/o spese, distintamente per ciascun periodo d'imposta, sia di ammontare non superiore ad Euro 10,00. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica in caso di ripetuta violazione da parte del contribuente, per almeno due anni anche non consecutivi, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo; in tale ultima ipotesi, il Comune può procedere al recupero cumulativo, anche con un unico atto, di tributi, di sanzioni ed interessi relativi all'annualità diverse.

4. Con riferimento alle entrate di diversa specie e natura, quali ad esempio la tassa anche giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, la tariffa per la gestione dei rifiuti, il canone di occupazione di cui all'art. 27 del nuovo codice della strada e la Tassa per l'occupazione anche temporanea di spazi ed aree pubbliche, per le quali il Comune ha disposto la riscossione contestuale i limiti di cui ai precedenti commi si intendono riferiti all'importo totale da pagare, ottenuto sommando quanto dovuto per ciascuna delle citate entrate.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano oltre che a decorrere dall'anno solare 2007 anche ai rapporti pendenti al 1° gennaio 2007.

6. I limiti d'importo stabiliti ai commi precedenti non devono in ogni caso intendersi a titolo di franchigia.

7. Il pagamento dei tributi comunali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 17 - Interessi moratori

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 165, della Legge 27.12.2006 n° 296, avuto riguardo a quanto a suo tempo stabilito ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 17 della legge 8.5.1998 n.146 ed all'articolo 1 della legge 26.1.1961, n. 29, gli interessi moratori per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono calcolati applicando, distintamente per ciascun anno solare, il relativo tasso, vigente ratione temporis, come meglio di seguito specificato nella sotto riportata tabella. La disposizione di cui al precedente periodo si applica ai rapporti pendenti al 1.1.2007 e relativi a periodi d'imposta antecedenti a tale data. In particolare sono stabiliti i seguenti tassi legali annui:

Anno solare	Tasso
1993	7
1994	7
1995	7
1996	7
1997	7
1998	6
1999	5
2000	5
2001	5
2002	5
2003	3,8
2004	2,75
2005	2,75
2006	2,75

2. Ai sensi delle disposizioni di legge di cui al precedente comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2007, gli interessi moratori sono calcolati applicando, distintamente per ciascun anno solare, il relativo saggio legale, vigente ratione temporis, stabilito dall'art. 1284 del codice civile.

3. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei casi esplicitamente e diversamente regolati da norme di legge speciali, quali a titolo esemplificativo, quella che disciplina relativa alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, quella che disciplina la conciliazione giudiziale avanti le Commissioni tributarie, quella che disciplina l'applicazione degli interessi in materia di sanzioni amministrative tributarie.

Articolo 18 - Compensazione ed accollo delle obbligazioni tributarie

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso contribuente in relazione al medesimo tributo anche se riferito a diversi anni d'imposta.

2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti dall'accollato e crediti vantati dall'accollante nei confronti del Comune in relazione al medesimo tributo anche se riferito a diversi anni d'imposta.
3. La compensazione e l'accollo non sono possibili per debiti e crediti prescritti o per quali sia intervenuta decadenza nei modi e nei termini di legge.
4. La compensazione e l'accollo devono essere richiesti dagli interessati per iscritto, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente, corredata di distinta analitica e dettagliata dei conteggi e compensazioni e della provenienza e causa dei debiti e dei crediti, adeguatamente documentati o autocertificati nel rispetto della normativa vigente in materia.
5. Nel caso della compensazione la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta dal contribuente debitore.
6. Nel caso dell'accollo la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta congiuntamente dall'accollato e dall'accollante, dovendo risultare dalla stessa chiaramente i termini ed i limiti dell'accollo.
7. La richiesta si considera non presentata e priva di effetti in caso di mancato utilizzo o incompleta compilazione della citata modulistica o in caso di mancata sottoscrizione della stessa ai sensi del precedenti commi.
8. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano per le richieste presentate prima della decorrenza degli effetti della delibera di approvazione del presente articolo ed in ogni caso qualora l'incompleta compilazione riguardi elementi non essenziali per l'identificazione del richiedente ovvero ai fini del controllo dei conteggi, delle compensazioni, della provenienza e causa dei debiti e dei crediti, fatto salvo il potere del Servizio Competente di chiedere l'integrazione della modulistica e della documentazione.
9. La compensazione e l'accollo sono accordati con atto adottato dal funzionario competente.
10. Se entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta nessun atto è adottato e comunicato e se il caso di specie lo consente, i richiedenti possono procedere alla compensazione ed all'accollo, versando nei termini di legge le somme eventualmente ancora dovute a seguito della compensazione.
11. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano qualora il credito vantato o il debito dovuto dal richiedente, dall'accollato o dall'accollante sia superiore a Euro 1.000,00=;
12. Resta in ogni caso impregiudicato, anche decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta, il potere del Servizio competente di procedere ai necessari controlli e verifiche di quanto richiesto, anche ingiungendo ai richiedenti di produrre la documentazione attestante i crediti vantati dagli stessi, nonché il potere di adottare e comunicare gli atti del caso.
13. Quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo si applica anche a tutte le ipotesi di compensazione previste da disposizioni di legge in vigore relative ai tributi comunali.
14. Per quanto non disposto nel presente articolo si applica la normativa generale fiscale ed in subordine quella civilistica.

Titolo V – Dell'accertamento con adesione e del diritto d'interpello

Articolo 19 - Disciplina ed Ambito di applicazione

1. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione, quale strumento deflativo del contenzioso. L'istituto in questione è regolato dalle seguenti disposizioni regolamentari. Per quanto non disciplinato in questa sede si rinvia alle disposizioni di legge contenute nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo; esulano pure dal campo applicativo le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati, ad avvenuto integrale pagamento della somma dovuta.

Articolo 20 - Avvio del procedimento su iniziativa dell'ufficio

1. 1. Prima della notifica dell'avviso di accertamento, l'ufficio competente, qualora la situazione lo consenta può invitare il contribuente ad un incontro per esperire il tentativo di accertamento con l'adesione. La partecipazione del contribuente al procedimento non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Nell'invito sono indicati: *a)* i periodi di imposta suscettibili di accertamento; *b)* il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; *c)* le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-*bis*; *d)* i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera *c)*.

1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili ridotta ad un ottavo del minimo previsto per legge, purché riducibili per legge.

1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-*bis* l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del comma 1 del presente articolo per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

Articolo 21 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente sottoposto ad attività istruttoria di accertamento può chiedere all'ufficio competente, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale adesione.
 2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1 dell'art.23 del presente regolamento, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, a mezzo di raccomandata a/r. o consegnandola direttamente all'Ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito telefonico.
 3. L'impugnazione dell'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria comporta rinuncia all'istanza di definizione.
 4. La presentazione dell'istanza all'ufficio competente, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
 5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a presentarsi.
 6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio competente lo abbia in precedenza già invitato a concordare per il medesimo tributo e anno d'imposta, con esito negativo.
- 6-bis. Le sanzioni irrogate per le violazioni contestate, sono ridotte a un ottavo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Articolo 22 - Effetti dell'invito a presentarsi

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione: eventuali motivate richieste di differimento sono prese in considerazione solamente se avanzate entro la data suddetta.
2. La mancata comparizione dell'interessato o l'esito negativo del concordato, deve risultare da apposito succinto processo verbale allegato od in calce al medesimo atto di accertamento.

Articolo 23 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare originale, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore, munito di preventiva delega scritta in carta libera, e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto di cui al comma 1 del presente articolo sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi e delle altre eventuali somme dovute in conseguenza della definizione.

Articolo 24 - Versamento delle somme dovute e perfezionamento della definizione

1. Il versamento delle somme dovute deve essere eseguito entro 20 giorni dalla data di redazione e sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, ai sensi delle normative, anche regolamentari, che regolano la riscossione dei singoli tributi comunali.
2. A richiesta scritta del contribuente, le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le modalità, i termini e le garanzie stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia prevista dal citato decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
5. L'ufficio competente, previo accertamento d'ufficio dell'avvenuto pagamento nei modi concordati, rilascia al contribuente uno dei due esemplari originali dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 25 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 24, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile né modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma 2 del presente articolo.
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'articolo 11 del presente Regolamento, nei casi riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso dell'ufficio competente alla data medesima, e semprechè sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di un maggior tributo dovuto rispetto a quello accertato con adesione di almeno il 30%.
3. Qualora l'accertamento con adesione sia conseguente alla notifica di precedente avviso di accertamento, questo deve intendersi definitivamente annullato e privo di effetti solo a decorrere dal momento del perfezionamento della definizione con la conseguenza che fino e non oltre tale momento deve intendersi solo automaticamente sospesa a tutti gli effetti di legge l'efficacia e l'esecutività del citato atto avviso.

4. A seguito della definizione, purché riducibili per legge, le sanzioni per violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
5. In ogni caso, purché riducibili per legge, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato.

Articolo 26 - Diritto di interpello

1. Nel caso concreto in cui il contribuente si trovi ad applicare norme di dubbia interpretazione, sulle quali il competente ufficio non si è già espresso, lo stesso ha il diritto di interpellare, anche per iscritto, il servizio tributi in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune in materia tributaria.
2. Il funzionario responsabile, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma 2 del presente articolo, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

LIBRO II

DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 27 – Possesso

Nell'ipotesi di possesso dell'immobile, oggetto di tassazione, per periodi inferiori all'anno solare, per il calcolo dei mesi nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni o in mancanza per i primi 15 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni o in mancanza per i primi 14.

Articolo 28 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile, a scopo edificatorio, come definita dall'art.2 comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 504/92, e, come tale, classificata nel Piano Regolatore Generale, anche se già parzialmente edificata, con fabbricati iscritti o iscrिवibili in catasto. In tal ultimo caso il valore dell'area ai fini ICI dovrà essere rapportato alla capacità edificatoria residua.

2. La Giunta comunale approva i criteri, le regole, o le modalità di determinazione dei valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili, e dei relativi aggiornamenti annuali, da valersi ai fini ICI, elaborati da uno o più tecnici previamente incaricati aventi competenza in materia, dipendenti del Comune, di altri enti o libero professionisti, purché aventi titolo di architetti, ingegneri, geometri, o di professionalità equivalenti. Quanto approvato dalla giunta ha valore anche per gli anni successivi, fino a quando lo stesso organo non dispone diversamente.

4. Rientra nella competenza della giunta, anche: stabilire la successiva revisione, rettifica, modifica, sostituzione o conferma dei citati criteri, regole o modalità qualora se si rendesse necessario; stabilire l'indice di variazione annuale dei valori; stabilire eventuali agevolazioni o riduzioni dei valori da riconoscersi nell'ambito degli istituti premiali previsti dalla normativa; approvare le stime puntuali di singole aree fabbricabili, da assoggettare a controllo tributario, effettuate da tecnici incaricati sulla base dei criteri, regole o modalità di cui al comma precedente.

5. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli venali medi in comune commercio determinati dalla Commissione di cui ai commi precedenti del presente articolo.

6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

7. In deroga a quanto disposto nei commi precedenti del presente articolo, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta qualora il soggetto passivo, nei due anni successivi, abbia dichiarato o definito per altri fini il valore dell'area in misura superiore rispetto a quello

dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, se le caratteristiche dell'area nel frattempo non hanno subito modificazioni rilevanti ai fini della determinazione del valore commerciale.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora l'area sia oggetto di intervento di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione; si applicano, parimenti, ad immobili assoggettati a interventi di restauro o di ristrutturazione.

Articolo 29 - Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente ed hanno residenza anagrafica.

2. In aggiunta alle fattispecie previste per legge, sono equiparate all'abitazione principale, se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale le seguenti:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento da anziano o disabile a condizione sine qua non che venga comprovato, anche mediante autocertificazione, che lo stesso abbia acquisito residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio competente regolare e rituale richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime: l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

c) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, , a condizione sine qua non che risulti comprovato, anche mediante autocertificazione, che l'unità immobiliare è occupata, quale effettiva abitazione principale, dai familiari del contribuente i quali vi hanno residenza anagrafica.

d) L'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal contribuente a parenti in linea retta entro il I grado (genitori e figli) a condizione sine qua non che risulti comprovato, che:

- i concessionari occupano l'immobile a titolo di effettiva abitazione principale e vi hanno residenza anagrafica;
- concedente e concessionario risultino ricompresi in stati di famiglia distinti;
- la concessione di uso gratuito risulti da contratto di comodato scritto e registrato ai sensi di legge di data certa anteriore rispetto al periodo per il quale si chiede l'agevolazione;
- il figlio concessionario sia maggiorenne;
- sia presentata apposita dichiarazione-autocertificazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI relativamente all'anno per il quale si intende godere dell'agevolazione. Una volta presentata, la dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi fintanto che non si modificano o cessano le condizioni sopra riportate”;

2-bis. Con la delibera di approvazione annuale delle aliquote, sono determinate le specifiche agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale di cui ai commi precedenti. In caso di mancata adozione della delibera annuale si devono ritenere confermate le agevolazioni approvate per l'anno precedente.

2-ter. Per usufruire delle agevolazioni previste a favore dell'abitazione principale occorre presentare la relativa dichiarazione nei modi e nei termini di legge.

2-quater. Nelle ipotesi di assimilazione di cui al precedente comma 2, alla dichiarazione vanno allegati i documenti ed i certificati, ovvero in alternativa apposita autocertificazione, comprovanti la sussistenza delle condizioni richieste per l'assimilazione.

3. Con il medesimo atto con il quale sono approvate annualmente le aliquote e agevolazioni, ai fini dell'applicazione dell'imposta, delle aliquote e delle agevolazioni stesse, possono essere assimilate all'abitazione principale come intesa ai sensi dei commi precedenti, le relative pertinenze come definite nel presente libro. L'assimilazione opera solo a favore del contribuente che sia possessore contemporaneamente, anche in quota parte, dell'abitazione e delle citate pertinenze, a titolo di proprietà, di altro diritto reale di godimento, o di locatario finanziario.

4. Resta fermo che, se nulla è disposto ai sensi del comma precedente, la aliquota e la detrazione stabilite per l'abitazione principale non si applicano alle unità immobiliari pertinenze della stessa.

Articolo 30 - Pertinenze

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 504/1992, s'intende l'area individuata dallo stesso numero di mappale catastale del fabbricato al quale è asservita. In ogni caso non si considerano ai fini ICI area di pertinenza di fabbricato le area suscettibili di utilizzazione a scopo edificatorio.

2. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, nella misura di due unità immobiliari, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ed a decorrere dall'entrata in vigore della nuova classificazione contenuta nel DPR 23/03/1998 n.138, nel gruppo catastale R/4, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, se appartengano al possessore della stessa.

3. Gli immobili principali ed le rispettive pertinenze, continuano a essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

Articolo 31 - Immobili di interesse artistico

Qualora l'immobile sia di categoria diversa da quelle delle abitazioni, la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 15, e, per la quantificazione del relativo valore, la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Articolo 32 - Fabbricati in corso di costruzione

Per fabbricato in corso di costruzione, si intende un manufatto in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato, è comunque utilizzato. Ai fini impositivi, nel caso in cui il fabbricato, costituito da più unità immobiliari, sia ultimato solo in parte, si considerano assoggettate all'imposta le sole unità immobiliari per le quali sia stata dichiarata la ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedenti, fino alla data in cui l'unità stessa sia stata costruita, ricostruita o ristrutturata, e comunque utilizzata. Sarà parimenti assoggettata a tassazione l'area

edificabile sulla quale insiste il fabbricato parzialmente ultimato, ma solo in riferimento alla quota-parte corrispondente alla superficie fondiaria attribuibile, in base agli indici e parametri urbanistici vigenti, alla porzione di fabbricato non ultimato.

Articolo 33 - Esenzioni

L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Articolo 33 bis – Dichiarazione ICI

Con riferimento alla dichiarazione, alla denuncia ed alla liquidazione d'imposta si applicano le vigenti disposizioni stabilite dalla legge.

Titolo II - Della Comunicazione, dell'accertamento e delle sanzioni **(SOPPRESSO)**

Articolo 34 - Comunicazione ICI **(SOPPRESSO)**

Articolo 35 – Attività di controllo ed accertamento **(SOPPRESSO)**

Articolo 36 – Sanzione per omessa comunicazione **(SOPPRESSO)**

LIBRO III

DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 37 - Classificazione dei rifiuti tassabili e zone territoriali

1. Per la classificazione dei rifiuti tassabili si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, al regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché alle deliberazioni adottate dai competenti organi comunali di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.
2. I limiti delle zone territoriali, nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono stabiliti dal regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati.
3. Anche in assenza delle determinazioni di cui ai commi precedenti, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di smaltimento sia effettuato di fatto nella zona.

Articolo 38 - Gettito della tassa e costo del servizio

1. Ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto da quello complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al 5 per cento dello stesso a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.
2. Le esenzioni e le riduzioni riconosciute nell'ambito del presente libro, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e finanziate con risorse diverse dai proventi della tassa. L'ammontare delle spese suddette è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

Articolo 39 - Commisurazione della superficie tassabile

1. Ai fini della determinazione della superficie tassabile dei locali e delle aree scoperte si fa riferimento a valida planimetria, oppure alla misurazione diretta sul filo interno dei muri o dei confini. La superficie così calcolata è considerata per intero, salve le riduzioni previste dalla legge o dal presente regolamento. In ogni caso, la superficie tassabile non può essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 70, comma 3, del D.Lgs. 15/11/1993 n.507.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per tale attività ed è commisurata alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, fermo restando il pagamento della tassa calcolata in base alle tariffe corrispondenti alle unità immobiliari a civile abitazione per la rimanente superficie.

3. L'applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono campeggi e distributori di carburante non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:

- a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- b) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, aiuole visibilmente delimitate.

Parimenti, i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica del campeggio o del distributore di carburante saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

4. La superficie tassabile dei locali ed aree in cui si verifica contestualmente la produzione di rifiuti urbani e/o assimilati, di rifiuti speciali, tossici e nocivi, qualora non sia verificabile separatamente per ogni tipologia di rifiuto, è calcolata forfettariamente in ragione delle sottoelencate percentuali, riportate a titolo esemplificativo, distinte per attività:

descrizione attività	Superf. Tass.
officine per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti:	40%
elettrauto, carrozzerie:	40%
falegnamerie:	50%
officine di carpenteria metallica:	50%
lavanderie a secco e tintorie non industriali:	15%

5. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Articolo 40 - Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. Al fine dell'applicazione della tassa, le superfici sono classificate in ragione delle categorie e delle sottocategorie meglio individuate nell'allegato A del presente testo unico.

2. Ai fini della individuazione delle categorie e sottocategorie si ha riguardo al principale uso, cui sono adibite le superfici, da parte del soggetto tassabile, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso, con esclusione dei locali e delle aree destinati ad uso diverso, i quali saranno compresi nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

Articolo 41 - Locali e aree scoperte non tassabili

1. Salvo in ogni caso quanto disposto al precedente articolo 38, comma 1, in materia di commisurazione della superficie minima tassabile, i locali ed aree non tassabili sono:
 - a) locali ed aree utilizzate direttamente dal comune per fini istituzionali;
 - b) gli edifici adibiti a culto;
 - c) I locali e le aree adibite al ricovero di animali, ovvero destinati a granai, fienili;
 - c.1) ex stalle o ex fienili, metati non utilizzati, in stato di precaria conservazione (non oggetto di riattamento o d'intervento edilizio salvo il rifacimento tetto), privi di allacci e non dotate di alcun servizio tecnologico (acqua; energia elettrica, gas ecc.), completamente vuoti, e situati in fondi rustici non di pertinenza dell'abitazione;
 - d) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività agonistico-sportiva, purchè non atte a produrre rifiuti;
 - e) unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima;
 - f) locali per cabine elettriche, per centrali termiche, per ascensori e per impianti tecnologici;
 - g) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Titolo II - Delle esenzioni e riduzioni

Articolo 42 - Riduzioni

1. Lo svolgimento del servizio limitato a periodi stagionali, comporta il pagamento della tassa annuale commisurata al periodo nel quale il servizio è stato svolto. Per il rimanente periodo si applicano le riduzioni di seguito riportate nel presente articolo. E' comunque stabilito l'obbligo per gli occupanti e detentori degli insediamenti comunque situati all'interno dell'area comunale di utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana. Il mancato svolgimento del servizio, o le gravi violazioni delle prescrizioni regolamentari devono essere attestate dall'azienda che svolge il servizio, oppure dal comune a seguito di accertamenti, sempreché le violazioni denunciate non siano occasionali e/o dovute a temporanee esigenze di espletamento del servizio.

2. La tariffa unitaria a favore delle utenze non domestiche è ridotta:

- 30% per uso stagionale - L'agevolazione è concessa a favore dei locali e delle aree diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o ricorrente risulti dalla licenza o

dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, alleggi copia della licenza o autorizzazione e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana.

- 55% superfici esterne suscettibili alla produzione di rifiuti – L'agevolazione è concessa a favore delle superfici esterne adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e, pertanto, comprese nelle categorie di cui all'allegato "A" del presente Testo Unico.

3. La tariffa unitaria a favore di tutti gli utenti è ridotta:

- del 70% per utenza fuori zona – La riduzione è concessa a favore delle abitazioni o degli altri locali che si trovano in zone del territorio comunale situate fuori dall'area di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani da esso prodotti nei contenitori più vicini, se la distanza, tra pubblica via e punto di raccolta o contenitore, è superiore a 500 metri;

4. La riduzione della tassa è unica anche nel caso in cui si verificano contemporaneamente più ipotesi tra quelle indicate alle lettere citate. Con riferimento alle utenze domestiche, in caso di contestuale spettanza di più agevolazioni a favore dello stesso soggetto tassabile, le riduzioni spettano seguendo l'ordine in cui risultano esposte nei commi precedenti; la percentuale relativa alla riduzione successiva si applica all'importo ottenuto dopo aver applicato la percentuale relativa alla riduzione precedente.

Articolo 43 - Esenzioni

1) Sono esentati dalla tassa:

a.- i locali ad uso abitazione occupati direttamente da persona/e assistita/e in modo permanente dal Comune e in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal servizio sociale;

2) Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio, come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 44 – Condizioni per le esenzioni e le riduzioni

1. Le riduzioni e le esenzioni e le esclusioni dei locali e aree non tassabili, di cui ai precedenti commi saranno concesse, su domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della stessa. . In luogo alla produzione della documentazione richiesta è possibile allegare apposita autocertificazione.

2. Allorché le condizioni vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 70 del D.Lgs 507/93 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per la riduzione o esenzione.

3. Per quanto non specificato nei precedenti commi si applicano le disposizioni previste nell'articolo relativo a dichiarazioni denunce e richieste di cui al precedente libro primo del presente testo unico.

Articolo 45 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie sono determinate dividendo per 365 la tariffa annuale della categoria nella quale rientra l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente, maggiorando il quoziente così ottenuto del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte. In caso di esercizio di attività non ricompresa in nessuna delle categorie previste, è applicata la tariffa della categoria nella quale rientra l'attività più simile a quella esercitata per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

2. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e/o che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
- b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- e) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco;

5. In caso di occupazione abusiva, la tassa è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori, Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

LIBRO IV

DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 46 - Classificazione del Comune

Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune è da considerarsi appartenente alla V classe, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso alla data di approvazione del presente testo unico, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (numero di abitanti pari a .

Articolo 47 - Attribuzioni del personale addetto

Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private.

Titolo II - Imposta comunale sulla pubblicità

Articolo 48 - Mezzi pubblicitari gonfiabili e pubblicità sonora

1. Sono assimilati ai palloni frenati di all'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n° 507/1993 citato, con conseguente applicazione della modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simili, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. n° 507/1993 citato.

2. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n° 507/1993 citato, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità sonora.

Articolo 49 – Divieto di Pubblicità effettuata con veicoli pubblicitari

1. E' vietata la pubblicità in qualsiasi modo eseguita con veicoli pubblicitari ovvero veicoli cosiddetti a vela.

2. Ai fini del presente articolo, per la nozione di veicolo si rinvia a quanto disposto dal vigente codice della strada e relativo regolamento di attuazione; mentre per veicolo pubblicitario o veicolo a vela si

intende quello appositamente dotato di strutture o mezzi pubblicitari destinato alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo stanziale o circolante.

Titolo III - Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 50 - Richiesta del servizio e data presentazione atti

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al competente ufficio apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere e, in caso di affissioni di natura commerciale, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento del relativo diritto. E' consentita la richiesta in forma orale in luogo di quella scritta nei casi di presentazione della stessa direttamente allo sportello del competente ufficio. In tal caso la citata richiesta si intende comprovata e trasferita nella documentazione rilasciata dal competente ufficio.
2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.
3. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

Articolo 51 - Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al competente ufficio non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
3. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come le eccedenze di qualsiasi natura, se non ritirati dai committenti entro 20 giorni dalla consegna vengono distrutti senza ulteriore avviso.

Articolo 52 - Pagamento del diritto

1. In deroga a quanto altrove stabilito, l'ufficio competente può consentire il pagamento diretto presso lo stesso del diritto relativo alle affissioni.
2. Qualora consentito, Il pagamento diretto è effettuato in contanti o con gli altri mezzi ammessi, contestualmente alla presentazione della dichiarazione-richiesta.

Articolo 53 – Esenzioni

Si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del D.Lgs. n° 507/1993 citato anche i Manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardando le attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

Titolo IV - Impianti per la pubblicità e per le affissioni

Articolo 54 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune sono disciplinate da apposito piano e regolamento comunale.
2. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti.
3. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione dei numeri degli abitanti.

Articolo 55 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata:
 - a) per il 40% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno.
 - b) per l'60% alle affissioni di natura commerciale.
2. Con atto della giunta comunale, da valersi anche quale piano generale degli impianti, verrà regolamento l'uso, la qualificazione, la quantificazione, la tipologia e l'individuazione degli impianti e gli spazi destinati a ciascuna delle categorie di cui al comma precedente nel rispetto delle percentuali sopra stabilite.

Articolo 56 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui agli articoli precedenti del presente Libro e del Piano Generale degli impianti, può essere concessa a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 50% del totale superficie destinata agli impianti Pubblici.

Articolo 57 - Autorizzazioni

1. La effettuazione della pubblicità, che necessiti di installazione o collocazione di appositi mezzi o strutture, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere al Servizio di Polizia Municipale, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
2. L'autorizzazione comunale è sostituita da una dichiarazione di inizio attività da parte del diretto interessato da presentarsi unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento ed ad una copia del materiale pubblicitario nei casi di: pubblicità temporanea visiva e/o sonora effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblicitari in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante; pubblicità temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie; esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati.
3. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma precedente del presente articolo, l'autorizzazione verrà rilasciata dall'Ufficio di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora, decorsi 30 giorni dalla presentazione della citata domanda, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
5. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque è da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.
6. In tutte le ipotesi esposte nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale conserva il proprio potere di controllo ed di autorizzazione, pertanto, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, il Servizio di Polizia Municipale, può annullare, revocare o modificare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Articolo 58 - Deposito cauzionale

1. L'autorizzazione di cui al punto precedente può essere subordinata alla preventiva esecuzione di apposito deposito cauzionale in contanti o di una fidejussione bancaria o assicurativa in occasione di eventi relativi a circo, spettacolo viaggiante, o manifestazione sportiva. L'importo della cauzione è pari alla somma dovuta per il tributo.
2. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta da parte del competente ufficio dopo aver verificato il ripristino e la pulizia dei luoghi interessati dalla pubblicità.

Articolo 59 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del Termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro il termine perentorio indicato nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto Pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui agli articoli successivi del presente Libro.

Articolo 60 - Divieti e limitazioni

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste nell'apposito regolamento comunale.
2. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o di oggetti.
3. Il volantinaggio è ammesso a condizione che la distribuzione del materiale pubblicitario avvenga con consegna diretta alle persone circolanti ovvero a mezzo di cartelli.

Articolo 61 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Nell'esercizio della facoltà di controllo il competente organo, mediante ordinanza, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo, con le modalità indicate nel presente libro.

Articolo 62 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò formalmente destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva facoltà di cui al comma 5 del presente articolo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo di tempo che ancora residua.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
7. E', altresì, applicabile quanto disposto dall'art.24, commi 3 e 4, del citato D.Lgs. n° 507/1993.

Articolo 63 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è dovuta l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, nonché canoni di concessione o di locazione.

Articolo 64 - Spazi per le affissioni su beni privati

1. Il Piano Generale degli Impianti può individuare gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.
3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

LIBRO V

DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 65 - Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree sono classificati in due categorie, secondo elenco di classificazione sottoriportato:
 - a) CATEGORIA I^A : centro abitato di Montecreto Capoluogo, come individuato da relativa delibera di Giunta Comunale.
 - b) CATEGORIA II^A: il restante territorio comunale
3. L'elenco di cui al comma 2 del presente articolo potrà essere variato con deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio Comunale, sentiti gli uffici competenti.

Articolo 66 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Le tariffe ordinarie a titolo di occupazione temporanea sono ridotte:
 - a) del 50% nei casi di occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia (art.45, comma 6 bis, DLgs 507/93);
 - b) del 50% nei casi di occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni (art. 45, comma 1, DLgs 507/93),
 - c) del 50% nei casi di occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, per le quali il comune dispone la riscossione mediante convenzione (art. 45, comma 8, DLgs 507/93);
 - d) del 70% per occupazioni con autovetture di uso privato in aree destinate a parcheggio dal Comune;
 - e) dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
 - f) del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
 - g) dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - h) del 50% per le occupazioni di suolo, per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. n° 507/93 – comma 1 -;
 - i) per accessi carrabili o pedonali, a raso, per i quali venga richiesto apposito cartello segnaletico di divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
2. Per le aree assoggettate dal Comune a canoni di concessione non ricognitori, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico è dovuta in ragione del 10%.
3. Le tariffe ordinarie a titolo di occupazione temporanea sono maggiorate
 - c) del 10% nei casi di occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, comma 4, DLgs 507/93).

- d) del 20% per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Articolo 67 - Esenzioni

1. Oltre a quelle previste ai sensi di legge sono altresì esenti le seguenti occupazioni:
 - a. le occupazioni temporanee o permanenti con tende o simili, fisse o retrattili;
 - b. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - c. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - d. le occupazioni per la promozione di manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - e. occupazioni con passi carrabili ed in genere con accessi carrabili e pedonali;
 - f. occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - g. le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di pubblici servizi;
 - h. le occupazioni temporanee di suolo pubblico poste in essere per le finalità di cui ai periodi successivi del presente punto, qualora siano poste in essere nell'ambito di manifestazioni o eventi promossi o patrocinati dal Comune, previo esplicito esonero dal pagamento del tributo, con delibera della giunta comunale. Può essere concessa l'esenzione dal pagamento alle occupazioni temporanee nell'ambito di manifestazioni o eventi finalizzati al conseguimento anche indiretto: delle finalità istituzionali dell'Ente; di finalità culturali, sociali, sportive, di assistenza-sociale e socio-sanitaria, beneficenza, d'istruzione e di formazione, storico-artistico-culturali, ambientali, di tutela diritti civili, ricerca scientifica d'interesse sociale, di promozione e sviluppo del proprio territorio, del proprio patrimonio, della propria economia e delle proprie tradizioni
 - i. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperchi di durata non superiore a 6 ore;
 - j. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - k. le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle associazioni senza scopo di lucro e dalle ONLUS, di durata non superiore alle otto ore..
2. Alle concessioni di aree ed di impianti sportivi comunali anche scolastici, da parte del Comune in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli enti di promozione sportiva, è applicata la normativa relativa ai canoni ricognitori.
3. Le esenzioni relative all'occupazione di tipo permanente con tende o simili, fisse o retrattili, ovvero realizzate con innesti o allacci ad impianti di pubblici servizi di cui al precedente comma 1, ovvero con passi carrabili e accessi, è estesa retroattivamente anche a tutti gli anni pregressi durante i quali non sia stata applicata la relativa tassa.

LIBRO VI
DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 68 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della strada e relativo regolamento.
2. Fuori dai centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinata dal regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice della strada, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree dove è permesso il traffico pedonale.

Articolo 69 - Modalità d'uso degli spazi ed aree in concessione

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Il concessionario deve, inoltre, collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali l'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla sua pulizia.
4. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e di pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Articolo 70 - Concessioni ed autorizzazioni

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, senza specifica concessione comunale rilasciata dall'Autorità competente, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto disposto dal presente regolamento, su richiesta dell'interessato. Pertanto le occupazioni realizzate senza il prescritto atto di concessione, ovvero protratte oltre il termine concesso, sono considerate abusive e, come tali, passibili delle sanzioni vigenti.
2. La concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente, da inoltrarsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del codice della strada e per le prescrizioni del caso.
3. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada.
4. La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.
5. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Articolo 71 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.
2. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere: a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente; b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura; c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso; d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento; e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
3. La domanda deve essere corredata dalla planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Inoltre il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.
5. In caso di più domande riguardanti la occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta.
6. E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso l'interessato, oltre a presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, che provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte.

7. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Articolo 72 - Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione

1. La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche e in quanto ufficio abilitato al rilascio del relativo atto autorizzatorio, è presentata a: a) all'Ufficio commercio, per quanto riguarda le occupazioni realizzate in occasione di attività commerciali svolte in forma ambulante; b) alla polizia amministrativa per quanto riguarda le occupazioni a qualsiasi altro titolo diverso da quello della precedente lettera a)

2. L'eventuale dichiarazione e l'attestazione di avvenuto pagamento della tassa in oggetto dovranno essere presentate ai medesimi uffici i quali provvederanno a trasmetterla all'ufficio tributi.

Articolo 73 - Istruttoria e contenuto e rilascio della concessione

1. L'Ufficio competente ricevuta l'istanza, dà inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tal fine provvederà ad acquisire i pareri degli altri settori comunali interessati.

2. In base ai risultati della istruttoria, il competente ufficio rilascia o nega la concessione.

3. L'atto di concessione deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, anche a titolo cauzionale. Il suddetto atto deve inoltre menzionare l'obbligo, nei casi previsti dalla legge, da parte del concessionario di presentare la denuncia ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di quella ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

4. L'ufficio competente che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.

5. Copia dell'atto di concessione, relativo ad occupazione permanente, è trasmessa all'Ufficio Tributi per l'applicazione ed il controllo della tassa relativa.

6. La concessione viene sempre accordata: a) a termine, per la durata massima di anni 29; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi; d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

7. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

8. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

9. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, nr.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, nr.495 e successive modifiche), e, in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 74 - Deposito cauzionale

1. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o di una fidejussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi: a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie; b) se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale; c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustifichino.

2. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta da parte del competente ufficio.

Articolo 75 - Titolare della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non è consentita la subconcessione.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa pagata.

4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 del presente articolo nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.

Articolo 76 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al settore competente almeno tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.

Articolo 77 - Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Al rimborso provvede l'Ufficio Tributi su segnalazione del Servizio Comunale che ha revocato la concessione di occupazione. In questo caso sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di revoca.
6. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora: a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali; b) per mancato pagamento della tassa; c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, le opere non vengano realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie; d) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione; e) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
7. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, ne' esonera da quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.

Titolo II - Occupazioni di tipo particolare

Articolo 78 - Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Le assegnazioni dei posteggi nel mercato settimanale in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono coordinate ed effettuate dall'Ufficio di Polizia Municipale a mezzo di propri incaricati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Per le occupazioni di cui al comma 1 del presente articolo, la quietanza del pagamento della tassa, da effettuarsi con il versamento diretto equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
3. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.

4. E' vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del Comune.

Articolo 79 - Esposizione di merce

L'esposizione di merce al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata di servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Articolo 80 - Esecuzione di lavori e di opere

Qualora per l'esecuzione di lavori o di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrifico, terra di scavi e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Articolo 81 - Occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Articolo 82 - Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta la concessione comunale.
2. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la rimozione di dette strutture che non siano in buono stato.
3. Le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale regolamento che disciplina la materia.

Articolo 83 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

- LIBRO VI – BIS –

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 83 / bis - Addizionale comunale all'IRPEF

1. E' istituita a decorrere dall'anno d'imposta 2000 l'addizionale comunale all'Imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
2. Per l'anno d'imposta 2007 è stabilita l'aliquota unica proporzionale pari al 0,10 per cento. L'aliquota stabilita per l'anno d'imposta precedente trova applicazione e si intende automaticamente e tacitamente confermata per quello successivo, qualora, entro il termine stabilito dalla legge, il competente organo comunale, con apposito atto, non provveda alla relativa determinazione.
3. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica integralmente la vigente disciplina legislativa statale, alla quale si rinvia.

LIBRO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 84 - Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazioni

1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2. Conservano integralmente la loro validità ed effetti gli atti approvati dai competenti organi comunali e le disposizioni di legge e regolamentari in vigore alla data di approvazione del presente Testo Unico in merito alle aliquote, tariffe ed agevolazioni.
3. Conservano integralmente la loro validità ed effetti le disposizioni regolamentari vigenti alla data dell'approvazione del presente testo unico, con riferimento agli atti ed ai procedimenti amministrativi di liquidazione ed accertamento tributario in corso, o comunque non definiti, a tale data.
4. A decorrere dalla entrata in vigore del presente Testo Unico, è abrogata ogni altra norma regolamentare con esso non compatibile, fatto salvo quanto stabilito ai commi precedenti.

ALLEGATO A	CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI CONTRIBUENTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
------------	--

(ALLEGATO AL LIBRO III - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI)	
Categoria	Descrizione
I	Locali ad uso abitativo per nuclei familiari e convivenze.
II	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali ed ambulatori.
III	Esercizi alberghieri, ivi compresi pensioni, ostelli, residenze, alberghi e rifugi.
IV	Campeggi, distributori di carburante, parcheggi o posteggi privati, aree e complessi attrezzati per attività turistico-ricettiva.
V	Locali ed aree di pubblici esercizi (es. bar, ristoranti, caffè, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, birrerie, discoteche, ecc.) compresi i laboratori artigianali che effettuano la vendita diretta e gli esercizi di vendita al dettaglio di beni.
VI	Locali ed aree relativi ad esercizi commerciali di vendita al dettaglio di beni non deperibili e di produzione artigianale o industriale o artigianali di servizio.
VII	Locali adibiti a biblioteche, attività di istruzione culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, palestre.
VIII	Aree occupate da banchi di vendita all'aperto.